

Dlgs Adempimenti, parere favorevole

La commissione Finanze della Camera ha espresso parere favorevole, con osservazioni, al decreto Adempimenti. Sulla scadenza dei versamenti rateali di imposte, la Commissione invita il governo a valutare se prevedere sei rate per il secondo acconto a decorrere dal gennaio

dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Si suggerisce poi di modificare la scadenza per l'invio delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e Irap al 31 ottobre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Niente spese di giudizio in favore del contribuente se non anticipa i documenti

Contenzioso tributario

La fissazione dell'udienza sospensiva va comunicata 5 giorni prima e non 10

**Laura Ambrosi
Antonio Iorio**

Depositato in Parlamento il decreto delegato di riforma del contenzioso tributario previsto dalla legge delega. Rispetto alle bozze di qualche settimana fa non cambia nulla nella sostanza, a parte la necessità di comunicare la fissazione dell'udienza di sospensiva (in secondo grado) 5 giorni prima e non dieci. Le altre modifiche riguardano delle abrogazioni necessarie in conseguenza delle nuove norme

Viene così confermata l'abrogazione della mediazione con gli uf-

fici che attualmente deve precedere il ricorso introduttivo in primo grado e conseguentemente cambiano i tempi di costituzione in giudizio per i procedimenti la cui pretesa per le sole imposte sia inferiore ai 50mila euro.

Ma a fronte dell'abrogazione di tale istituto, occorre registrare la nuova possibilità di accedere alla conciliazione con l'ente impositore anche se il procedimento è giunto in Cassazione.

Confermata la stretta sulle spese di lite in favore del contribuente se non produce prima del giudizio i documenti della propria difesa.

Ed è questa una delle novità contenute nella bozza del decreto delegato per la riforma del contenzioso tributario che desta più di una perplessità. Le nuove previsioni introducono due ulteriori eccezioni alla regola generale della condanna alle spese della parte soccombente.

In base alla prima, se oggetto del giudizio è un atto impositivo per il

quale il contribuente sia stato ritualmente ammesso al contraddittorio e la decisione si basi, in tutto o in parte, su elementi forniti per la prima volta dal contribuente solo in sede di giudizio, non verranno riconosciute le spese in suo favore anche in caso di soccombenza dell'Agenzia.

La seconda limitazione prevede che le spese del giudizio saranno compensate, in tutto o in parte, quando la parte sia risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio.

Tale previsione si rivolge più genericamente "alle parti" quindi sia Ufficio sia contribuente

Non potranno poi essere prodotti nuovi documenti in appello, salvo il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa o la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.

Sarà invece sempre possibile la proposizione di motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati.

Dovrà invece essere predisposto un modello di deposizione testimoniale ad hoc per il processo tributario, e il testimone potrà firmarlo digitalmente. Il nuovo modello, con le relative istruzioni, sarà reso disponibile sul sito dal Dipartimento della Giustizia tributaria e approvato con decreto del Mef.

Viene poi espressamente previsto tra gli atti impugnabili, anche il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela in tutti i casi previsti dal nuovo articolo 10-quater della legge citata Legge 27 luglio 2000, n. 212 (autotutela obbligatoria).

Da segnalare infine l'impugnabilità dell'ordinanza di sospensiva concessa dal giudice di primo grado, e l'obbligo di comunicazione del dispositivo della sentenza di merito entro 7 giorni dall'udienza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA